



Istituto Comprensivo Statale “G. Gamerra”

Via Ximenes n 1 – 56121 Pisa - Tel. 050982088

C.F. 80005590502 C.M. PIIC81800R

piic81800r@istruzione.it - piic81800r@pec.istruzione.it

www.icgamerra.edu.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Delibera n. 95 del 5/10/2022

INDICE

Titolo 1 – Accesso alla scuola e vigilanza

Titolo 2 - Assenze, permessi, ritardi

Titolo 3 – Comportamento degli alunni

Titolo 4 – Provvedimenti disciplinari

Titolo 5 – Regolamento mensa - dopo mensa

Titolo 6 – Regolamento docenti

Titolo 7 – Rapporti scuola – famiglia

Titolo 8 – Assicurazioni e infortuni

Titolo 9 – Disposizioni per la sicurezza sul posto di lavoro, obblighi individuali del personale della scuola, misure di prevenzione

APPENDICE A – Protocollo interno per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid 19 nella scuola

APPENDICE B – Regolamento per la concessione in comodato d'uso di dispositivi informatici

Premessa

La scuola ha il compito di progettare e realizzare interventi di istruzione, educazione e formazione mirati allo sviluppo della persona e di garantire a ciascuno il diritto all'apprendimento. La scuola è altresì il luogo dove l'alunno/a realizza propri diritti-doveri sanciti dalla Costituzione. Le componenti della Scuola sono tenute a garantire tali principi fondamentali e a fornire all'alunno/a le condizioni atte alla propria formazione umana e civile. Gli/le alunni/e, da parte loro, devono rispettare le norme necessarie per realizzare una serena convivenza, nella libertà concessa ad ognuno dal rispetto di quella degli altri.

Titolo 1° Accesso alla scuola e vigilanza

I genitori sono tenuti ad informare preventivamente i/le docenti sull'identità di coloro che andranno a prendere i/le propri/e figli/e al termine dell'orario scolastico, consegnando all'inizio dell'anno scolastico la fotocopia del/i documento/i di identità della/e persona/e delegata/e.

Art. 1 L'accesso degli/le alunni/e alla scuola è consentito al suono della prima campanella, cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche.

- a. Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado devono trovarsi nelle rispettive aule al suono della seconda campanella, che segna l'inizio delle lezioni.
- b. I/le bambini/e della scuola dell'infanzia, terminato il periodo dedicato all'inserimento, devono essere affidati/e al collaboratore scolastico per essere condotti/e nelle rispettive sezioni.
- c. Gli accompagnatori degli/le alunni/e sono tenuti a lasciarli con puntualità all'ingresso, senza sostare nell'atrio, nelle classi/ sezioni, nei corridoi, nel cortile scolastico.

In caso di comunicazioni urgenti, i genitori si dovranno rivolgere ai collaboratori scolastici che provvederanno a fare da tramite con i/le docenti.

Art. 2 La porta d'ingresso degli edifici scolastici e i relativi cancelli vengono aperti al suono della prima campanella. La responsabilità della Scuola inizia dal suono della prima campanella. L'ingresso nei locali della scuola e nelle relative pertinenze (cortili), sia agli/alle alunni/e che ai rispettivi genitori, è consentito al di fuori dell'orario scolastico esclusivamente per partecipare ad attività extracurricolari o ad incontri scuola - famiglia.

Art. 3 Durante il periodo di permanenza giornaliera degli/le alunni/e a scuola sono attivate tutte le strategie necessarie per esercitare una costante vigilanza sui minori.

- a. I/le docenti, nei diversi momenti dell'attività scolastica, sia che essa si svolga dentro l'edificio, che fuori (ricreazione, uscite didattiche, viaggi d'istruzione, trasferimenti in altri locali, spostamenti dalle classi, ecc.) hanno il dovere di un'assidua vigilanza.
- b. I collaboratori scolastici affiancano gli/le insegnanti nell'opera di vigilanza e prevenzione di situazioni di pericolo, in particolare nelle fasi di ingresso, di intervallo e uscita, nei casi di momentanea assenza dei docenti, o quando essi, per situazioni particolari e/o urgenti necessità, richiedano la loro sorveglianza.

Art. 4 La vigilanza sugli/le alunni/e cessa al termine delle lezioni, dopo che i docenti hanno accompagnato gli/le alunni/e all'uscita della scuola o nel momento in cui essi sono affidati ai loro genitori o agli adulti responsabili. Tenuto conto dell'età degli/le alunni/e e delle nuove disposizioni di legge (ex comma 1 art. 19/bis D.L. 148/2017), si distinguono modalità diverse per i tre ordini di scuola:

- a. gli/le alunni/e della scuola secondaria di primo grado vengono accompagnati /e all'uscita dall'insegnante dell'ultima ora di lezione e possono uscire autonomamente dai locali scolastici previa autorizzazione scritta firmata da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci rilasciata su apposito modulo predisposto dall'istituzione scolastica e pubblicato sul sito web della Scuola. I genitori che attendono l'arrivo del figlio al di fuori delle pertinenze della scuola sono comunque invitati a compilare il modello di uscita autonoma, poiché la sorveglianza da parte della Scuola può avvenire solo all'interno del cortile scolastico. Gli/le alunni/e non autorizzati all'uscita autonoma dovranno essere consegnati direttamente al genitore o a persona maggiorenne formalmente delegata.
- b. gli/le insegnanti della scuola primaria, dopo aver accompagnato i/le bambini/e all'uscita, li affidano a un genitore o a persona maggiorenne formalmente delegata. In caso di motivata richiesta delle famiglie degli alunni delle classi quinte, e dopo un'attenta valutazione congiunta del singolo caso da parte dei docenti e dei genitori, è possibile consentire l'uscita autonoma dell'alunno/a previa autorizzazione scritta firmata da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci. In caso di ritardo, l'insegnante o i collaboratori scolastici si assicurano che il bambino rimanga sotto la loro sorveglianza; nei casi di ripetuti ritardi, i docenti si riservano di rivolgersi alla Dirigente Scolastica che provvederà a convocare il genitore ed eventualmente ad informare le autorità competenti. I genitori che eccezionalmente non possono riprendere i/le propri/e figli/e al termine delle lezioni, dovranno comunicare per scritto o telefonicamente il nominativo della persona che verrà a prendere l'alunno/a in loro vece, munito di valido documento di identità.
- c. I/le bambini/e della scuola dell'infanzia vengono accompagnati nell'atrio dal collaboratore di turno dove troveranno ad accoglierli il genitore o altra persona delegata. Al termine dell'orario scolastico, non è possibile sostare all'interno del cortile scolastico.

Art. 5 Durante le riunioni e le assemblee con i genitori, agli/le alunni/e non è consentita la presenza nei locali scolastici. Nei casi eccezionali in cui ci siano degli/delle alunni/e presenti nella scuola, essi/e dovranno rimanere accanto al genitore che ne sarà responsabile della vigilanza e degli eventuali danni arrecati a persone o cose.

Art. 6 Coloro che non usufruiscono del servizio mensa sono tenuti a rientrare a scuola all'ora di inizio delle lezioni pomeridiane con le stesse modalità previste per l'entrata a scuola la mattina.

Titolo 2° Assenze, permessi, ritardi

Art. 1 Le assenze dalle lezioni dovranno essere giustificate da un genitore o dall'adulto responsabile sulla modulistica presente nel "diario d'istituto" o sull'apposito libretto rilasciato dalla Scuola o comunque per scritto. Dovrà essere giustificata anche

l'assenza a causa di uno sciopero dei docenti e/o dei collaboratori scolastici proclamato dalle Organizzazioni Sindacali.

- Art. 2** Sono da considerarsi assenze anche i non rientri pomeridiani.
- Art. 3** Nel caso in cui l'alunno/a sia sprovvisto/a di giustificazione, il genitore troverà evidenziata sul registro di classe elettronico la mancata giustificazione; qualora il/la docente lo ritenga opportuno, segnalerà il fatto anche sul diario personale dell'alunno/a o sulla parte riservata del registro elettronico (annotazioni giornaliera alunno).
- Art. 4** Nel caso in cui, trascorsi 3 giorni, l'assenza non sia ancora stata giustificata e l'eventuale comunicazione di cui all'art.3 non sia stata riportata firmata da un genitore, il/la docente informerà la Dirigente Scolastica e contestualmente contatterà la famiglia, affinché provveda o a giustificare l'assenza tramite registro elettronico o a recarsi di persona presso la scuola del/della proprio/a figlio/a.
- Art. 5** Le assenze frequenti, non supportate da certificato medico, dovranno essere segnalate alla Dirigente Scolastica che provvederà a convocare i genitori ed eventualmente ad informare gli organi competenti.
- Art. 6** Per le assenze superiori a cinque giorni, al rientro a scuola è obbligatorio produrre il certificato medico, anche in caso di assenza per positività al Covid-19.
- Art. 7** Qualora l'assenza superiore ai cinque giorni non dipenda da malattia, occorrerà una preventiva dichiarazione scritta del genitore o dell'adulto responsabile.
- Art. 8** Richieste di entrata o uscita che comportino una riduzione dell'orario delle attività scolastiche per periodi prolungati, dovranno essere concordate con i docenti e autorizzate dalla Dirigente Scolastica. Non potranno essere autorizzate uscite anticipate superiori ai 15 minuti, tranne per motivi legati a terapie mediche.
- Art. 9** Per ogni eventuale entrata posticipata o uscita anticipata è necessaria la presenza di un genitore o di un delegato maggiorenne munito di autorizzazione scritta. Per gli/le alunni/e della scuola secondaria di primo grado è opportuno che l'uscita anticipata avvenga al termine di ciascuna ora di lezione; l'alunno/a sarà accompagnato/a all'uscita dal collaboratore scolastico.
- Art.10** Nel caso di ritardi frequenti il/la docente ne darà segnalazione scritta alla Dirigente Scolastica che provvederà a convocare la famiglia. L'orario di entrata e di uscita deve essere osservato per consentire un sereno e regolare svolgimento delle attività didattiche e dell'organizzazione scolastica. I genitori o persone delegate che eccezionalmente non riescano a presentarsi all'ora stabilita per prelevare il minore sono tenuti ad informare dell'imprevisto la Scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno. In caso di ritardo del genitore superiore a 10 minuti, il docente può affidare l'alunno ai collaboratori scolastici i quali contatteranno i genitori.

Titolo 3° Comportamento degli alunni

Gli/le alunni/e devono essere educati/e da tutto il personale scolastico e dalle famiglie a considerare la scuola come spazio da utilizzare con cura e a collaborare per il buon

funzionamento e il mantenimento di tutte le strutture. I rapporti interpersonali devono essere improntati alla correttezza e al rispetto reciproco, sia verso i compagni che verso gli adulti, siano essi i docenti, i collaboratori scolastici o gli operatori che a vario titolo intervengano nell'azione educativa. Gli alunni sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento, anche durante le eventuali lezioni di didattica digitale.

Art. 1 Gli/le alunni/e sono tenuti a:

- a. rispettare le cose proprie ed altrui;
- b. non arrecare disturbo durante le attività didattiche;
- c. non usare un linguaggio scorretto ed offensivo nei confronti dei coetanei e degli adulti;
- d. non usare atteggiamenti aggressivi o minacciosi nei confronti degli adulti e dei coetanei;
- e. non utilizzare dispositivi multimediali senza l'autorizzazione dei docenti.
- f. utilizzare gli eventuali dispositivi in comodato d'uso osservando quanto previsto nel relativo regolamento.
- g. Osservare tutte le regole previste dalla normativa vigente, in caso di eventuale emergenza sanitaria.

Art.2 Agli/alle alunni/e è consentito l'accesso ai vari locali scolastici e l'uso delle attrezzature solo in presenza dell'insegnante.

Art. 3 Durante le ore di lezione non è consentito uscire dall'aula senza il permesso dell'insegnante.

Art. 4 Durante l'intervallo e i cambi dell'ora gli /le alunni/e devono tenere un comportamento controllato, evitando di parlare a voce alta e di correre nelle aule e/o nei corridoi.

Art. 4bis: Gli alunni potranno uscire nel cortile esclusivamente sotto la sorveglianza di un/una docente, o in occasione di attività didattiche all'aperto o durante la ricreazione di metà mattina della durata di 15 minuti.

Art. 5 Gli/le alunni/e devono venire a scuola con tutto l'occorrente per le lezioni stabilite. Non sarà consentito ai genitori accedere ai locali scolastici per portare il materiale didattico dimenticato.

Art. 6 Gli/le alunni/e non devono portare a scuola oggetti che possano causare disturbo, distrazione, danno:

- a. è sconsigliato portare a scuola oggetti di valore, per i quali l'Istituto declina ogni responsabilità in caso di danneggiamento e/o furto;
- b. si sconsiglia vivamente di portare a scuola i telefoni cellulari. In caso di bisogno o di emergenza sarà autorizzato l'uso del telefono della scuola.

Art. 7 Durante l'intero orario scolastico è vietato agli/alle alunni/e l'uso del telefono cellulare sia nei locali interni, ivi compresi i servizi igienici, sia negli spazi esterni della scuola. E' altresì vietato in qualsiasi momento della permanenza a scuola: acquisire mediante telefono cellulare o altri dispositivi elettronici immagini di compagni, docenti o altre persone, effettuare filmati, registrazioni e renderli di dominio pubblico in violazione della legge sulla privacy 196/2006. La Scuola si riserva di agire in tutte le opportune sedi anche giudiziarie in caso di inosservanza di tali divieti che possono integrare diverse forme di reato.

Art. 8 Durante le uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione gli/le alunni/e sono

tenuti/e a rispettare le indicazioni degli/le insegnanti accompagnatori, anche in merito all'uso del telefono cellulare.

Art. 9 E' vietato qualunque atto di cyberbullismo, ovvero qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.

Art. 10 Gli/le alunni/e che siano testimoni di episodi di cyberbullismo sono tenuti ad informare tempestivamente un adulto di riferimento o gli insegnanti, i quali provvederanno a darne comunicazione alla Dirigente Scolastica.

Titolo 4° Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

I provvedimenti disciplinari tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirli in attività in favore della comunità scolastica.

La Scuola applicherà le seguenti sanzioni in riferimento agli articoli del **"titolo 3° Comportamento degli alunni"**:

Art.1

- a. richiamo verbale da parte dell'insegnante; annotazione sul registro di classe;
- b. richiamo verbale da parte dell'insegnante; annotazione sul registro di classe; comunicazione scritta alla famiglia; esclusione dalle uscite didattiche e dalle gite;
- c. annotazione sul registro di classe; convocazione della famiglia da parte dell'insegnante; comunicazione alla D.S.; esclusione dalle uscite didattiche e dalle gite;
- d. annotazione sul registro di classe; convocazione della famiglia da parte della D.S.; convocazione del Consiglio di classe straordinario; esclusione dalle uscite didattiche e dalle gite;
- e. alla prima violazione: richiamo verbale da parte dell'insegnante, annotazione sul registro di classe, comunicazione scritta alla famiglia; per violazione reiterata: annotazione sul registro di classe, convocazione della famiglia da parte dell'insegnante, comunicazione alla D.S.
- f. alla prima violazione: richiamo verbale da parte dell'insegnante e comunicazione scritta alla famiglia; per violazione reiterata: annotazione sul registro di classe, convocazione della famiglia da parte dell'insegnante, comunicazione alla D.S. ed eventuale restituzione del bene in comodato d'uso.
- g. alla prima violazione: richiamo verbale da parte dell'insegnante e comunicazione scritta alla famiglia; per violazione reiterata in maniera volontaria: annotazione sul registro di classe, convocazione della famiglia da parte dell'insegnante, comunicazione alla D.S.

Art.2 Richiamo verbale da parte dell'insegnante; annotazione sul registro di classe.

Art.3 Richiamo verbale da parte dell'insegnante; annotazione sul registro di classe; comunicazione scritta alla famiglia;

Art.4 Richiamo verbale da parte dell'insegnante; annotazione sul registro di classe; comunicazione scritta alla famiglia; comunicazione alla D.S. in caso di mancanze reiterate.

Art.5 Richiamo verbale da parte dell'insegnante; comunicazione scritta alla famiglia in caso di mancanze reiterate.

Art.6 L'insegnante annota sul registro di classe, ne dà comunicazione scritta o telefonica alla famiglia e alla D.S.

Art.7 L'insegnante che verifica la trasgressione da parte dell'alunno/a dei divieti relativi all'uso improprio del cellulare o di altro dispositivo elettronico, prende in custodia i beni e ne dà immediata comunicazione alla D.S. e alla famiglia. In relazione alla gravità del comportamento dell'alunno/a, la D.S., di concerto con il Consiglio di classe, prenderà i provvedimenti del caso.

Art. 8 Immediata comunicazione telefonica alla famiglia e alla D.S.

Art. 9 Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della Legge 71/2017 art. 5 c.1, il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. Nel caso in cui l'autore dell'atto di cyberbullismo sia un minore ultra quattordicenne e non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia, la Dirigente Scolastica può rivolgere al Questore un'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultra quattordicenne. Si rammenta che nel caso in cui la D.S. ravvisi nell'atto di cyberbullismo gli estremi di un reato è tenuta segnalare il fatto all'Autorità competente.

Art. 10 Si ricorda che eventuali testimoni di atti di cyberbullismo che non abbiano informato del fatto un adulto di riferimento possono essere ritenuti disciplinarmente corresponsabili del fatto.

Sono considerate mancanze disciplinari gravi i comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana oppure che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità dei luoghi e delle persone. [nota esplicativa Prot. N° 3602 PO 31 lug. 2008].

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia, presieduto dalla Dirigente Scolastica, è composto da 1 docente della scuola secondaria di 1° grado designato dal consiglio di Istituto e da 2 rappresentanti eletti dai genitori.

Nei casi di particolare gravità, si possono adottare le seguenti sanzioni disciplinari:

- attività in favore della comunità scolastica;
- allontanamento scolastico;
- non ammissione all'anno successivo o all'esame di Stato conclusivo.

Nei casi di particolare gravità gli Organi Competenti per definire eventuali interventi

disciplinari sono:

- Dirigente Scolastico;
- Consiglio di classe;
- Consiglio d'Istituto qualora si proponga un allontanamento superiore ai 15 gg, compreso l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Titolo 5° Regolamento mensa-dopo mensa

Alcune classi accedono ai locali mensa in momenti separati e ciò comporta un diverso orario di termine delle lezioni antimeridiane.

Gli insegnanti provvederanno a comunicare ai genitori dei/delle loro alunni/e l'orario di termine delle lezioni mattutine e l'inizio delle lezioni pomeridiane al fine di organizzare, in modo funzionale all'attività didattica, l'uscita degli/delle alunni/e che non usufruiscono del servizio mensa.

Art. 1 Gli/le alunni/e che usufruiscono del servizio mensa accederanno ordinatamente ai refettori, con la sorveglianza del personale docente e non docente.

Art. 2 Durante il pranzo dovrà essere tenuto un comportamento corretto, evitando di parlare ad alta voce, consumando il cibo che si è preso, rimanendo seduti al proprio posto fino a che tutti non abbiano terminato.

Art. 3 Al termine del pranzo gli/le alunni/e, con i rispettivi insegnanti, usciranno ordinatamente dai locali della mensa. È previsto un tempo da dedicare ad attività di svago che saranno stabilite dall'insegnante a cui spetta la sorveglianza della classe.

Art. 4 Sia che tale attività si svolga nell'aula che negli spazi aperti, la classe rimarrà unita e gli/le alunni/e dovranno sempre essere sotto la sorveglianza degli insegnanti. Si consiglia di predisporre giochi organizzati durante i quali si può far uso esclusivamente di palloni di gommapiuma.

Art. 5 Coloro che non usufruiscono del servizio mensa sono tenuti a rientrare a scuola all'ora di inizio delle lezioni pomeridiane.

Titolo 6° Regolamento docenti

Art. 1 Gli insegnanti del turno antimeridiano e della prima ora di lezione, dovranno trovarsi all'interno della scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 2 Gli insegnanti che, per un qualunque motivo, si trovino nella condizione di arrivare in ritardo, se è loro possibile, comunicheranno l'emergenza ai collaboratori scolastici, al fine di consentire una efficace sorveglianza degli/delle alunni/e. Il ritardo verrà giustificato alla Dirigente scolastica.

Art. 3 Nessun insegnante dovrà lasciare la classe prima del termine del proprio orario di lezione; eventuali variazioni andranno precedentemente comunicate e concordate con la Dirigente.

Nei casi in cui i docenti abbiano la necessità di assentarsi momentaneamente,

affideranno la classe ad un collaboratore scolastico per il tempo necessario. Gli insegnanti non possono uscire dall'aula per rispondere a eventuali telefonate né da parte di personale di segreteria né da parte dei genitori. Chiunque abbia necessità di comunicare con i docenti dovrà lasciare un messaggio ai collaboratori scolastici e verrà richiamato.

- Art. 4** Durante l'attività didattica è vietato utilizzare il cellulare salvo motivazioni legate al servizio o particolari esigenze personali.
- Art. 5** Al termine delle lezioni i docenti accompagneranno gli/le alunni/e all'uscita.
- Art. 6** Nel cambio dell'ora i docenti raggiungeranno la classe prevista dall'orario, dopo essersi assicurati che la precedente classe sia sottoposta alla sorveglianza di un altro docente o di un collaboratore scolastico.
- Art. 7** Nelle ore di compresenza gli insegnanti che si dividono la classe, saranno singolarmente responsabili del gruppo. Nelle attività di classi aperte l'insegnante è responsabile di tutti/e gli/le alunni/e a lui affidati per lo svolgersi dell'attività programmata.
- Art. 8** Durante le attività di laboratorio gli insegnanti vigileranno sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi danno alle persone ed alle cose.
- Art. 9** Durante l'intervallo il controllo e la responsabilità sulla classe spetta all'insegnante che ha il momento della ricreazione inserito nel proprio orario.
- Art.10** Ogni docente ha il dovere di presentare tempestivamente in segreteria, la denuncia di eventuali casi di infortuni avvenuti nel corso della sua attività didattica.

Titolo 7° Rapporti scuola famiglia

- Art. 1** Gli incontri tra insegnanti e genitori sono stabiliti e deliberati dal Collegio dei Docenti.
- Il "Calendario delle Attività Funzionali all'Insegnamento" prevede Assemblee, colloqui generali ed individuali, con tipologie diverse a seconda degli ordini di scuola.
 - I docenti avranno cura di comunicare alle famiglie i tempi e le modalità degli incontri, sia quelli formalizzati con delibera dell'Organo competente, sia quelli aggiuntivi eventualmente adottati dagli insegnanti delle varie classe e sezioni.
 - Durante le varie tipologie di incontri verranno fornite informazioni sulla programmazione didattica curriculare ed extracurriculare, sull'andamento educativo/ disciplinare della classe e dei/delle singoli/e alunni/e.
 -
- Art. 2** In caso di sciopero e di assemblea sindacale, la scuola ne darà comunicazione con almeno 5 giorni di preavviso, precisando, se possibile, tempi e modalità organizzative. Le famiglie prenderanno atto della comunicazione inviata dalla scuola e ne seguiranno le indicazioni.
- Art. 3** La famiglia collaborerà con la scuola al fine di favorire un'armonica crescita del bambino-ragazzo, concordando strategie comuni e rispondendo alle richieste di partecipazione e rispettando gli impegni presi con la sottoscrizione del Patto di

Corresponsabilità.

Titolo 8° Assicurazioni e infortuni

Art. 1 Gli alunni sono assicurati contro gli infortuni con Polizza assicurativa di cui può essere presa visione presso gli Uffici Amministrativi dell'Istituto.

Art. 2 Qualora si verifichi un infortunio, i genitori sono tenuti a presentare tempestivamente in segreteria il certificato medico, necessario per l'inoltro della pratica.

Art. 3 I genitori devono comunicare alla scuola i propri recapiti telefonici, per essere rintracciati in caso di malessere o di infortunio del proprio figlio. In caso di irreperibilità o di urgenza, si ricorrerà al Servizio Sanitario. Le famiglie sono inoltre tenute a comunicare alla scuola patologie, allergie e quanto possa servire per tutelare la salute del bambino-ragazzo.

Titolo 9° Disposizioni per la sicurezza sul posto di lavoro, obblighi individuali del personale della scuola, misure di prevenzione.

Sono stati individuati alcuni compiti ben precisi che ciascun lavoratore dovrà rispettare.

Art. 20 del D.L.vo n.81/08

"ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro" in particolare:

- a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai Dirigenti e da preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze, i preparati e le attrezzature, nonché i dispositivi di sicurezza;
- c) segnalare immediatamente al responsabile per la sicurezza le deficienze dei mezzi a dispositivi di cui alla lettera b) ;
- d) segnalare altre eventuali condizioni di pericoli di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, e darne notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- f) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ;
- g) contribuire, insieme ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la "sicurezza e la salute dei lavoratori".

Disposizioni generali – Prescrizioni

Nel sottolineare l'importanza che la Scuola deve assumere, grazie alla sua specifica azione in campo didattico – educativo per la determinazione e lo sviluppo di comportamenti corretti idonei a ridurre e rimuovere fattori di rischio ambientali e individuali, si richiama altresì l'attenzione sulla necessità che ciascuno vigili e si adoperi, (in relazione alle rispettive competenze) all'adempimento delle seguenti disposizioni:

- a) comunicare immediatamente alla Dirigente Scolastica il verificarsi di situazioni (relative alle attività o alle strutture) che possono rappresentare un rischio per la sicurezza;
- b) evitare di esporre se stessi e gli/le alunni/e a qualsiasi pericolo e di attenersi alle eventuali misure di prevenzione e protezione che saranno impartite;
- c) mantenere in ordine e in efficienza i locali scolastici, gli spazi esterni, con particolare attenzione ai servizi igienici, agli arredi e alle attrezzature;
- d) garantire che tutti gli edifici siano sempre custoditi e l'accesso consentito ai soli autorizzati;
- e) assicurare negli edifici a più piani la presenza su ciascun piano di una unità di personale ausiliario, in particolar modo nelle ore in cui gli/le alunni/e usano i servizi igienici;
- f) è assolutamente vietato fumare nei locali scolastici, il divieto è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche" Art. 4 D.L. n.104/2013".
In tutti gli spazi della scuola, interni ed esterni, è vietato inoltre:
 - far uso di fiamme libere;
 - travasare liquidi infiammabili (tale operazione è consentita solo al personale autorizzato, in locali appositi e con recipienti e/o attrezzature di tipo autorizzati);
 - far uso di liquidi infiammabili o facilmente combustibili, di sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili;
 - far uso di fornelli o stufe a gas, di stufe o fornelli con resistenza in vista e non a norma di sicurezza;
 - portare animali, anche se al guinzaglio e muniti di museruola;
- g) negli archivi e nei depositi i materiali dovranno essere disposti in modo da consentire una facile ispezionabilità e dovranno essere lasciati i corridoi e i passaggi di almeno 90 cm;
- h) le vie d'uscita dovranno essere tenute costantemente libere da qualsiasi materiale od oggetto (si rammenti tale norma soprattutto in occasione di allestimento di mostre, rappresentazioni ecc...). Anche le porte dei locali adibiti alla mensa dovranno restare aperte durante la refezione scolastica.

E' stato predisposto per ogni scuola il Piano di emergenza ed evacuazione. (copia dei documenti è stata inviata al Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa). Nel corso di ogni singolo anno scolastico dovranno essere effettuate almeno due prove di evacuazione.

La Valutazione dei rischi

La “Valutazione dei rischi” obbliga la Dirigente Scolastica, in quanto responsabile delle attività, a promuovere una “politica della prevenzione”, già in atto nel nostro Istituto che conduca all’adozione e alla diffusione di una “Cultura della prevenzione” da parte di tutta la comunità scolastica. Si ritiene utile precisare l’importanza di far prevalere il “buon senso”, evitando cioè l’ipervalutazione o una sottovalutazione del rischio in quanto, ambedue le condotte, possono determinare un clima di tensione o di incertezza che va comunque a scapito del buon andamento scolastico, si consiglia pertanto di attenersi alle disposizioni che vengono date.

In merito al **Documento di valutazione dei rischi** che è stato compilato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Arch. Massimiliano Boschi, emergono alcune situazioni di rischio (copia dei documenti è stata inviata all’Amministrazione Comunale) relative alle strutture, agli arredi e allo svolgimento delle attività nei confronti delle quali è necessario predisporre misure di prevenzione, in attesa dell’intervento da parte dell’Amministrazione Comunale (Utilizzare quando necessario, il nastro segnaletico di cui ogni scuola è stata dotata).

Art.1 – Rischi inerenti agli arredi e alle strutture misure di prevenzione

- a) Nei plessi dove sono presenti finestre o porte con apertura verso l’interno, che nella posizione “aperta” presentano spigoli taglienti (in attesa di sostituzione) è necessario:
disporre i banchi in modo da garantire un’adeguata distanza dalle porte e dalle finestre, evitare che gli spigoli rimangano nascosti dietro i tendaggi; lo stesso vale per le finestre ad apertura verticale sprovviste di blocco d’apertura, quest’ultime devono restare possibilmente chiuse;
- b) evitare giochi di movimento vicino alle colonne, porte, termosifoni, ecc...e laddove si presentano spigoli non protetti, vicino ai parapetti o sulle scale in corrispondenza di ballatoi;
- c) negli edifici a due piani gli/le alunni/e devono utilizzare le scale in modo corretto e sotto la sorveglianza degli insegnanti, garantendo così un esodo e una salita adeguati e disciplinati.

Art.2 - Rischi inerenti allo svolgimento delle attività – Misure di prevenzione

- a) E’ necessario promuovere anche tra gli alunni la “Cultura della prevenzione” attraverso assemblee e discussioni al fine di assumere comportamenti consapevoli ed adeguati, durante lo svolgimento delle attività scolastiche, come previsto nel PTOF e in questo regolamento.
- b) Durante lo svolgimento delle attività, soprattutto quelle di laboratorio, (manuali e pratiche), non dovranno essere utilizzati prodotti tossici. La detenzione di liquidi infiammabili, per esigenze didattiche ed igienico/sanitarie, devono essere conservate in un armadietto metallico chiuso a chiave. Nel caso in cui si dovessero utilizzare strumenti taglienti, o materiale “pericoloso” , è necessario indossare indumenti e guanti di protezione o antitaglio (di cui, se necessario, si provvederà all’acquisto).
- c) L’uso degli scalei da parte di tutto il personale è consentito limitatamente a quelli a norma europea E 131

- d) Durante la ricreazione (intervallo a metà mattina e pausa dopo-mensa) è opportuno che i singoli insegnanti valutino le circostanze e tengano presente che tale momento della giornata scolastica richiede una rigorosa e puntuale sorveglianza degli alunni a causa del consistente aumento di potenziali situazioni a “rischio”. Si consiglia pertanto di predisporre giochi organizzati, (evitando il calcio e l’uso di palloni pesanti, quelli di gommapiuma risultano maggiormente adeguati).
- e) Controllare che il peso degli zaini non sia eccessivo rispetto al peso corporeo degli/delle alunni/e, coinvolgere in questo caso anche le famiglie.

Art.3 - Sicurezza elettrica

Tutte le apparecchiature elettriche devono essere utilizzate in maniera corretta a partire dall’uso di prese, spine, riduttori, prolunghe, apparecchi, ecc... che devono essere conformi alle norme CEE, provviste del marchio di qualità (IMQ o CE), oppure di marchio estero riconosciuto e di certificato di garanzia. Le suddette apparecchiature devono essere conservate correttamente e collocate in locali e luoghi idonei. Le prolunghe non devono costituire ostacolo o intralcio al passaggio.

Art.4 - Misure d’igiene e prevenzione

- a) La cassetta di pronto soccorso deve essere collocata in luogo accessibile solo al personale autorizzato e lontano dalla portata degli/delle alunni/e. Indicare le seguenti informazioni: nome, cognome, domicilio, telefono di un medico a cui si può ricorrere in caso di infortunio, indirizzo e telefono del pronto soccorso pubblico più vicino alla scuola;
- b) Il personale ATA deve avere cura di tenere in un apposito armadietto **rigorosamente chiuso a chiave** e lontano dalla portata dei bambini, i prodotti utilizzati per la pulizia dei locali;
- c) I prodotti di pulizia devono essere utilizzati in orario **non coincidente** con quello delle lezioni e avere cura di garantire un’adeguata aerazione degli ambienti (si consiglia di usare i guanti di protezione).

F.to Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Antonella Ammaturo

F.to La Dirigente scolastica
Oriana Carella

APPENDICE A

PROTOCOLLO INTERNO PER LE MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLA SCUOLA

L'Istituto scolastico, attraverso il presente documento, dà attuazione alle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e dalle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le proprie specificità e esigenze connesse alla peculiarità del territorio e all'organizzazione delle attività, per tutelare la salute delle persone presenti e garantire la salubrità degli ambienti.

Norme generali:

Si rammenta a tutti gli utenti interni (alunni e personale scolastico) ed esterni:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, di chiamare il proprio medico di famiglia/pediatra e l'autorità sanitaria e comunicare l'assenza per motivi di salute;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente;
- l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto;
- l'obbligo di sottoscrivere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria acuta, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria contenute nelle *"Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022 -2023)"* del 5 agosto 2022 e nella nota del Ministero dell'Istruzione, del 19.08.2022 prot. n. 0001998.

Si riporta di seguito la disposizione:

"il personale scolastico o l'alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato".

APPENDICE B

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI DISPOSITIVI INFORMATICI

Art.1 – La presente sezione regola il comodato d'uso degli strumenti informatici, ad esempio notebook e tablet, destinati alla gestione di applicazioni software indicate dai docenti ed in particolar modo della piattaforma per la didattica a distanza.

Art. 2 – Lo strumento è concesso in comodato d'uso agli studenti, per il tramite delle rispettive famiglie, dall'Istituto Comprensivo "Gamerra" rappresentato dal Dirigente Scolastico, alle condizioni descritte agli articoli successivi e secondo i criteri approvati dal Consiglio di Istituto in data 18 maggio 2020.

Art. 3 – Il bene è concesso in uso fino al termine dell'eventuale periodo di sospensione delle attività didattiche e/o fino al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, salvo deroghe espressamente autorizzate (per esempio Esami di Stato). La concessione è automaticamente revocata in caso di trasferimento in altro Istituto; in tal caso il bene sarà immediatamente restituito all'istituzione scolastica.

Al termine della concessione, il comodatario dovrà restituire il bene seguendo le modalità indicate dalla scuola.

Art. 4 – Lo studente utilizzerà il bene per la partecipazione alle attività di didattica a distanza e per lo studio e le ricerche collegate a tali percorsi richiesti dai docenti, nel rispetto delle obbligazioni previste dal presente regolamento.

Durante l'utilizzo domestico dello strumento, non è consentita la configurazione di un ID diverso da quello assegnato dalla scuola e gli alunni non possono installare applicazioni o giochi.

A titolo esemplificativo:

- È fatto divieto di installare/usare videogiochi.
- La navigazione in Internet è richiesta dai docenti esclusivamente per fini didattici, di documentazione e di ricerca e, pertanto, è assolutamente vietato utilizzare social network.
- È vietato l'uso delle applicazioni della fotocamera e dei registratori audio e video, se non autorizzato dall'insegnante, in quanto violazioni della privacy.
- È vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale della scuola, di parenti, amici, compagni o conoscenti, o di ambienti scolastici.
- È vietato acquisire, durante le lezioni a distanza, immagini, video e audio nonché utilizzarle o diffonderle in modo improprio: la violazione di tale divieto rientra nel reato di cyberbullismo e sarà sanzionato in base a quanto previsto dall'art. 9 Titolo 4 del Regolamento di Istituto.

I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste dal presente regolamento.

Art. 5 - Nel rispetto della *netiquette*, gli utenti non possono creare, accedere, copiare, memorizzare, trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi materiale che:

- sia osceno, razzista, diffamatorio o illegale;
- sia molesto o gravemente offensivo per altre persone;
- costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza.

Art. 6 – Qualora, nonostante il comodato, i docenti dovessero riferire che lo studente non segue le videolezioni e/o non partecipa in nessun modo alla didattica (non segue le indicazioni di lavoro, non manda elaborati etc), la famiglia dovrà immediatamente restituire il dispositivo ricevuto.

Art. 7 – Il comodatario è tenuto a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato, assumendo la responsabilità per eventuali rotture che il bene dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto. Il comodatario si impegna a controllare e sorvegliare l'uso del bene da parte dello studente di cui ha la patria potestà, compresi i contenuti conservati nel dispositivo e/o divulgati in rete attraverso social.

In caso di rottura, il comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica il costo della riparazione del bene oppure, ove lo stesso non fosse riparabile, il costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche.

In caso di sparizione, sottrazione o furto, il comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica una somma pari al costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche.

Il comodatario è direttamente ed esclusivamente responsabile verso l'istituzione scolastica per danni derivanti a sé o a terzi da ogni uso non consentito o trascuratezza nell'uso del bene.

È espressamente vietato concedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, il bene oggetto del presente regolamento. La violazione di obblighi e divieti comporterà la risoluzione del comodato d'uso e l'obbligo del comodatario di riconsegnare il bene, oltre al risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 8 – Il bene sarà consegnato ai comodatari a seguito di sottoscrizione da parte di un genitore del contratto di comodato d'uso gratuito.

APPENDICE C

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
- CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
- CONSIDERATA** l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2

DELIBERA

in data 5 ottobre 2022 l'approvazione del presente allegato al Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI) con delibera n.95.

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della DDI dell'Istituto Gamerra.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa, è condiviso con il Collegio dei docenti, l'organo collegiale responsabile dell'organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2 - Premesse

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di "attivare" la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all'organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

2. Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell'Istituto Comprensivo, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

2. bis. Nella Scuola dell'Infanzia gli/le insegnanti, per mantenere il rapporto educativo con i bambini e le bambine e con le loro famiglie (Legami Educativi A Distanza), potranno utilizzare diverse modalità: dalla videochiamata, al messaggio tramite il/la rappresentante di sezione, alla videoconferenza. Sarà attivata una apposita sezione del sito della scuola per favorire la comunicazione e lo scambio di materiali. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progettopedagogico, saranno calendarizzate in accordo con i genitori, in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini.

3. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza e può essere utilizzata anche al di fuori di situazioni di emergenza, avendo sempre cura di assicurarsi che tutti gli studenti siano in grado di fruirne. In particolare, la DDI è uno strumento utile per

- gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
- la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
- lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
- il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
- rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi

specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

- Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone
 - le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
 - lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti.
- Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività, strutturate e documentabili, quali:
 - l'attività di approfondimento individuale o di gruppo anche con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
 - la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
 - esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali.

5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un'ultima fase plenaria di verifica/restituzione.

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani Didattici Personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la

DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato.

9. L'Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:

- attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;
- attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:

- il Registro elettronico Axios che consente di gestire il Giornale del docente, il registro di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, le comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia;
- la Google Suite for Education (o GSuite), fornita da Google a tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utenti. La GSuite in dotazione all'Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell'ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.

2. Nell'ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte, come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe, annotando gli alunni assenti. Nelle note l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta.

3. Nell'ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti annotano nel Registro di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l'attività richiesta al gruppo di studenti, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

4. Come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività didattica sincrona ed asincrona, l'insegnante crea, per ciascuna classe, un corso su Google Classroom da nominare come segue: per la scuola primaria "Maestra/o – nome di battesimo- classe – plesso" (ad es.: "Maestra Carla Classe V Moretti"); per la scuola secondaria: Classe Anno scolastico – Disciplina insegnata (ad esempio: 2A 2021/2022 – Italiano). L'insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno (*nome.cognome@icgamerra.edu.it*).

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore

settimanale definito in base all'ordine di scuola e regolato da quanto scritto nel PTOF; le unità orarie non potranno superare i 45 minuti di lezione sincrona.

2. Tale riduzione dell'unità oraria di lezione è stabilita

- per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
- per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.

3. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell'unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.

4. Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

5. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate, dal lunedì al venerdì per le classi a tempo pieno e dal lunedì al sabato per le classi a tempo ordinario, entro le ore 14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre negli stessi giorni, entro le ore 19:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L'invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al sabato, salvo diverso accordo tra l'insegnante e il gruppo di studenti. Gli studenti possono chiedere chiarimenti tramite la posta elettronica, inviando una email al docente dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00; i docenti risponderanno non appena possibile, rispettando l'orario limite delle 18.00.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni rivolte all'interno gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all'interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l'insegnante invierà l'invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.

3. All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata dai genitori alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole (Netiquette):

- Ogni studente deve partecipare utilizzando il proprio account nome.cognome@icgamerra.edu.it. È vietato l'utilizzo delle piattaforme fornite dalla scuola per finalità differenti da quelle didattiche e non conformi alle indicazioni date dai docenti.
- È necessario accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto (anomalie illegittime saranno prontamente comunicate alla polizia postale).
- Bisogna accedere al meeting sempre con microfono disattivato; l'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente. Si richiede l'utilizzo di cuffie o auricolari al fine di minimizzare i rumori di fondo.
- È obbligatorio partecipare al meeting con la videocamera attivata con funzione "sfocatura sfondo" che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività. In caso di ingresso in ritardo, non si deve interrompere l'attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat.
- La partecipazione al meeting deve seguire le stesse regole previste durante le lezioni in classe. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante scrivendo un messaggio sulla chat.
- È vietato disturbare le videolezioni e tenere un comportamento scorretto nei confronti dei docenti e dei compagni (tali atteggiamenti verranno sanzionati e, quando necessario, verrà richiesto l'intervento della famiglia). Evitare, durante le videolezioni, di introdurre fonti di distrazione per se stessi e per i compagni e di usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat durante le videolezioni, interruzione della comunicazione senza valido motivo, interruzione della connessione, ecc...), attenendosi all'uso della netiquette condivisa con i docenti.
- È vietato abbandonare volontariamente il collegamento fino a quando il docente non dichiara terminata la lezione; gli studenti devono rimanere presso la propria postazione fino al termine della video-lezione; per urgenti necessità possono assentarsi temporaneamente, previa comunicazione al docente interessato.
- È vietato registrare, effettuare screenshot dello schermo e pubblicizzare, sia sui social network che sul web, immagini audiovisive riguardanti le attività didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti.
- Non si deve utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone.
- È vietato creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti.
- È vietato creare e trasmettere materiale commerciale o pubblicitario.
- Quando si condividono documenti, non bisogna interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni.
- Bisogna sempre usare il computer e le piattaforme in modo da mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti.

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l'insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l'assenza dovrà essere giustificata.

5. In caso di collegamento da casa di uno solo o di pochi alunni, sarà cura del docente che è in classe inquadrare esclusivamente se stesso o la lavagna/LIM e interrompere la videolezione durante le interrogazioni degli alunni presenti in classe. Anche in questo caso, il collegamento per ogni ora di lezione non potrà durare più di 30/40 minuti.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell'insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.

3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull'intero dominio @icgamerra.edu.it.

4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

5. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. La scuola non è responsabile per eventuali diffusioni di immagini non autorizzate; l'eventuale diffusione non autorizzata di immagini e audio sarà prontamente comunicata alle autorità competenti.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, prenderanno il via appena possibile, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati, sarà data loro la possibilità di collegarsi alla classe tramite piattaforma Google Meet e seguire le lezioni in modalità sincrona, secondo le modalità specificate all'art.5 commi 4 e 5 e compatibilmente con la disponibilità di connettività internet sia della scuola che degli alunni. Per gli alunni della scuola primaria, tale possibilità sarà valutata in base all'età degli studenti, alla disponibilità della famiglia (poiché gli alunni della scuola primaria hanno bisogno della presenza di un adulto per potersi collegare alla videolezione) e all'effettiva possibilità da parte dei docenti di svolgere da scuola una lezione a distanza, dal momento che non tutte le attività didattiche della scuola primaria si prestano ad essere seguite a distanza.

3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità certificata nei confronti del SARS-CoV-2 o per altre patologie, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento dei docenti di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.

4. Nel caso in cui, all'interno di una o più classi, il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse alto e al tempo stesso il numero di docenti in quarantena fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico, le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

1. Il personale docente effettivamente contagiato da COVID-19 e posto in malattia certificata in nessun caso potrà prestare attività didattica, neanche dal proprio domicilio; il personale posto in isolamento domiciliare o quarantena con sorveglianza attiva (QSA) potrà svolgere le ordinarie prestazioni lavorative che si sostanziano nelle attività di Didattica Digitale Integrata e nel seguire il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti, benché il periodo di quarantena sia equiparato al ricovero ospedaliero; se non posto in quarantena, il personale docente potrà svolgere la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell'Istituto, come nei casi in cui la quarantena riguardi solo gli

alunni delle classi.

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

2. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l'esito della valutazione, l'insegnante potrà indicare i nuclei tematici oggetto di verifica e le modalità di verifica ed eventuali prove differenziate o semplificate.

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali e del grado di maturazione personale raggiunto.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani Didattici Personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati.

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy

1. I docenti, le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale
 - a) Prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) consultabile sul sito web alla pagina https://icgamerra.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/FIRMATO_INFORMATIVA__PRIVACY__2020_-1.pdf;
 - b) Prendono visione del presente Regolamento di Istituto sulla DDI e dell'informativa sull'utilizzo della Google Suite for Education inviata a tutti i genitori con circolare interna, comprendente anche l'accettazione della Netiquette, ovvero dell'insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali;
 - c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità, che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo e impegni riguardanti la DDI.